

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e cancellazione a posteriori dall'Archivio CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) – Prevalenza della sostanza sulla forma? Nota a Trib. Bologna, Ord. ex artt. 669-bis e ss. e 700 c.p.c. dell'1 settembre 2005 (Sig.ra XX – Avv. Giovanni Adamo / Banca YY)

Giovanni Adamo*

I. La vicenda

1.

La vicenda che ci occupa si inserisce nel recente filone giurisprudenziale, ancora a livello embrionale e rappresentato da pochissime pronunce¹, sviluppatisi in materia di cancellazione di dati personali dall'Archivio CAI, banca dati contenente i riferimenti dei firmatari di assegni privi di provvista al momento della riscossione.

2.

La vertenza, nella specie, traeva origine dalla emissione di un assegno, peraltro di importo assai modesto, privo di provvista. In casi analoghi, la Legge prevede che l'Istituto Bancario comunichi al traente l'obbligo di pagare al prenditore entro 60 gg. l'importo dell'assegno, oltre interessi, penale e spese, e di comunicare l'intervenuto pagamento alla Banca mediante dichiarazione autenticata del creditore medesimo, pena, in caso contrario, la revoca della convenzione di assegno per un periodo di 180 gg. ed iscrizione del debitore nell'Archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria (d'ora innanzi: CAI)². Orbene, nel caso *sub iudice* il debitore aveva sì provveduto a corrispondere al creditore le somme oggetto dell'assegno bancario contestato, ma aveva trasmesso la documentazione attestante l'intervenuto pagamento (non in originale, ma) unicamente in copia, mediante fax. A seguito di tale circostanza, l'Istituto Bancario aveva ugualmente provveduto alla iscrizione del nominativo del debitore nell'Archivio CAI. Il tutto con i conseguente pregiudizio generato dalla non remota possibilità di revoca degli affidamenti bancari sino a quel momento intrattenuti dal debitore con altri Istituti bancari.

3.

Alla luce delle suesposte circostanze, il debitore adiva in via d'urgenza il Tribunale di Bologna, rassegnando le seguenti conclusioni: “*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione integralmente disattesa e respinta:*

-accertati e dichiarati gli illeciti tutti e le responsabilità tutte, anche aquiliane, anche ex artt. 2043 e ss. e 2050 e 2059 c.c., 8 L. 15 dicembre 1990, n. 386, 5, Sez. I, Cap. I, e 5 Sez. II, Cap. II, Circ. 11 febbraio 1991, n. 139 Banca d'Italia, ed ex artt. 7, 11 lett. a), b) e c), e 15 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ascrivibili alla Dott.ssa XX , in relazione alla intervenuta lesione dei diritti e degli interessi tutti giuridicamente tutelati della Sig.ra YY configurabili in relazione ai fatti meglio esposti in narrativa. In ogni caso, e comunque,

* Cultore della Materia di Diritto Civile nell'Università di Bologna – Avvocato in Bologna – www.studiogaleadamo.it

¹ Cfr., tra le poche pronunce ad oggi sussistenti, Trib. Firenze, Ord. dell'11 giugno 2003, su www.tidona.com; Garante Privacy, newsletter n. 232 del 7 novembre 2004, in www.garanteprivacy.it; Trib. Ivrea, Ordinanza del 31 ottobre 2003, in www.giurisprudenza.piemonte.it; Trib. Catania, Ordinanza dell'8 agosto 2005, in www.litis.it; Trib. Trani, Sezione Distaccata di Andria, Ordinanza del 22 luglio 2005, su www.ordineavvocatitrani.it.

² Così l'art. 8, L. 15 dicembre 1990, n. 386

-accertati e dichiarati gli inadempimenti tutti, gli illeciti tutti e le responsabilità tutte, anche contrattuali, anche aquiliane ed anche vicarie, fra l'altro ex artt. 1176, co. 2, 1218, 1228, 1375, 2043 e ss., 2049 2050 e 2059 c.c., 8 L. 15 dicembre 1990, n. 386, 5, Sez. I, Cap. I, e 5 Sez. II, Cap. II, Circ. 11 febbraio 1991, n. 139 Banca d'Italia, ed ex artt. 7, 11 lett. a), b) e c), e 15 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ascrivibili alla Banca, tanto in proprio quanto, tra l'altro, in via vicaria, ex artt. 1228 e 2049 c.c., quale committente della dott.ssa XX, in relazione alla intervenuta lesione dei diritti e degli interessi tutti giuridicamente tutelati della Sig.ra YY configurabili in relazione ai fatti meglio esposti in narrativa. In ogni caso, e comunque,

-accertata e dichiarata la intervenuta violazione, ad opera della Banca., del dovere di buona fede, e, comunque, ed in ogni caso, l'abuso del diritto, in relazione ai fatti meglio esposti in narrativa, per le ragioni ivi meglio rappresentate. In ogni caso, e comunque,

-accertato e dichiarato il pregiudizio imminente ed irreparabile, anche ex art. 669-sexies c.p.c., per i diritti tutti e gli interessi tutti della ricorrente, per l'attuazione del richiesto provvedimento cautelare nella ipotesi di convocazione della controparte precedente alla emissione dello stesso,

con decreto inaudita altera parte, ovvero, in denegato subordine, con ordinanza previa convocazione delle parti,

-ordinare alla Banca la formulazione di ogni e qualsiasi comunicazione rettificativa comunque idonea alla urgente cancellazione dei dati personali della ricorrente dall' Archivio CAI meglio specificato in narrativa, e, comunque, da ogni e qualsiasi ulteriore Centrale Rischi o ente pubblico o privato depositari della relativa segnalazione, per le ragioni ivi meglio rappresentate. In ogni caso, e comunque,

-emettere ogni provvedimento ulteriore e/o alternativo, anche in funzione di accertamento mero, ma comunque idoneo alla provvisoria urgente tutela dei diritti e degli interessi tutti della ricorrente meglio specificati in narrativa, per le ragioni ivi meglio descritte.

Nella eventualità di intervenuta revoca, medio tempore, degli affidamenti concessi alla ricorrente e della decadenza dal beneficio del termine in relazione ai finanziamenti alla stessa concessi

-ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento, per una volta e per estratto, a cura della ricorrente ed a spese della Banca, sui seguenti quotidiani: "Il Resto del Carlino", edizione di Bologna; "La Repubblica", edizione di Bologna.

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre IVA e CNPA.
Con ogni ulteriore riserva consentita dal rito".

4.

Si costituiva la Banca, rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, Giudice designato, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dichiarare la piena legittimità dell'operato della Banca in relazione ai fatti esposti nel ricorso proposto dalla Sig.ra YY in proprio e quale titolare della Ditta individuale XY, e pertanto rigettare lo stesso perché infondato in fatto ed in diritto e non provato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

5.

La causa veniva sommariamente istruita, ai sensi della disciplina comune dei procedimenti cautelari, ma nel corso dell'istruttoria emergevano talune significative circostanze, tra le quali, tra l'altro:

-l'obbligo, per la Banca, di effettuare la segnalazione del debitore all'Archivio CAI in casi analoghi a quello di specie, pena, in caso contrario, la sanzionabilità della omissione della stessa Banca (afferma, infatti, l'ordinanza commentata, che "la trasmissione dei dati all'archivio del CAI, per la iscrizione da parte della Banca trattaria fu legittima, e doverosa, e non può essere in alcun modo contestata");

-il pericolo per la ricorrente, generato dal permanere del proprio nominativo nell'Archivio, atteso che da esso "consegue certamente un grave pregiudizio, per la ricorrente, che è imprenditrice commerciale e in tale sua veste ha necessità di accedere al credito, e di utilizzare strumenti di pagamento di vario tipo, tra cui senz'altro figurano gli assegni bancari";

-la non rispondenza al vero, in ogni caso, del contenuto della segnalazione operata, atteso, tra l'altro, che la segnalazione aveva ad oggetto il mancato pagamento di un debito che, al contrario, risultava invece oggetto di regolare pagamento nei termini prescritti ex lege (per l'ordinanza, infatti, "è oggi provato che non sussistevano le ragioni sostanziali per disporre e mantenere l'iscrizione, anche se la condotta della Banca non può essere censurata per la originaria iscrizione, atteso che a quella data la interessata non aveva prodotto una documentazione completa; deve quindi essere riconosciuto allo stato, e per quanto consta dalla istruttoria svolta nel procedimento sommario, l'apparenza del diritto in capo alla ricorrente di ottenere in via d'urgenza la cancellazione della iscrizione, stante l'ingiustificato pregiudizio che ne deriva; deve altresì essere ordinato alla Banca di attivarsi in proposito, atteso che la normativa di settore prevede il suo intervento obbligatorio nella procedura".).

6.

Conseguentemente, alla luce delle circostanze suesposte, il G. Des., pur non ravvisando responsabilità in capo alla Banca, in accoglimento delle tesi svolte dalla ricorrente ha riconosciuto il diritto della stessa ad accedere ai propri dati personali, i quali, ex art. 13 L. 675 / 1996, possono essere rettificati e/o modificati, ovvero cancellati, qualora la conservazione non corrisponda più allo scopo per il quale sono stati acquisiti.

7.

Il riferimento alla c.d. Legge privacy, in casi quali quelli di specie, risulta quantomai opportuno. Ed infatti, ove si consideri che la iscrizione all'Archivio CAI può, all'atto pratico, discendere anche da colpevole inerzia del debitore nel comunicare con le forme prescritte (in particolare la documentazione autenticata) alla Banca l'intervenuto pagamento dell'assegno, a volere omettere qualsiasi riferimento alla L. Privacy si finirebbe, de facto, con il rendere impossibile la emissione di qualsivoglia provvedimento favorevole. Il riferimento alla L. Privacy, al contrario, genera una sorta di necessità di provvedere pure in assenza di responsabilità della Banca, formalmente "coperta" dall'avere eseguito fedelmente le prescrizioni legislative. La disciplina in materia di privacy, al contrario, sembra consentire (come nel caso di specie) la attribuzione di prevalenza alla "sostanza" (l'avvenuto effettivo pagamento dell'assegno, e dunque, la inesistenza della situazione debitoria) sulla "forma" (la mancata trasmissione della documentazione probatoria alla Banca). In tal modo rendendo possibile la cancellazione del nominativo del debitore dall'Archivio ed eliminando, così, i rischi (talora, nel caso di imprenditori commerciali, anche gravissimi) di permanenza del nominativo nell'Archivio.